

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Lecce 6-7-8 Ottobre 2022

**MOZIONE PER RIFORMA REQUISITI PER IL MANTENIMENTO TITOLO DI
AVVOCATO SPECIALISTA**

Presentata dai delegati al congresso:

RAFFAELE RENZULLO – BIANCA VANACORE – FRANCESCO ESPOSITO

PREMESSA

La presente mozione trae spunto dal Decreto del 12 agosto 2015, n. 144 (Regolamento recante disposizioni per il **conseguimento** e il **mantenimento del titolo di avvocato specialista**, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) per la quale - fermo restando i motivi di riforma che innanzi si illustreranno – **SI SOTTOLINEA, PRECISA ED EVIDENZIA IL TOTALE DISSENSO E LA TOTALE CONTRARIETA' ALLA LEGGE AFFERENTE LA SPECIALIZZAZIONE, CHE LEDE, COMPRIME E PREGIUDICA IL RUOLO DELL'AVVOCATO NELLA PROPRIA AUTONOMIA, NEL PROPRIO RAGGIO DI AZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONSULENZA ED ASSISTENZA.**

NON SOLO... POICHE' IL RISCHIO CHE LA SPECIALIZZAZIONE – IN UN FUTURO PROSSIMO - POSSA DIVENTARE OBBLIGATORIA ARRECHEREBBE ULTERIORE DANNO ALLA CATEGORIA: SIA PER I LIMITI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' (GIUDIZIALE E/O STRAGIUDIZIALE) SIA PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE IN SE!

PERTANTO ESPRESSA LA TOTALE CENSURA AL CONCETTO DI SPECIALIZZAZIONE, si procede con l'esporre i motivi specifici dell'intestata mozione.

Il Decreto del **12 agosto 2015, n. 144** (Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di **avvocato specialista**, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247), al titolo terzo disciplina il **mantenimento del titolo di avvocato specialista**. In particolare **l'art. 9 al comma 1** statuisce che: <<L'avvocato specialista, **ogni tre anni** dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5, dichiara e documenta al consiglio dell'ordine d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11>>.

Ancora... **l' art.11 al comma 1** (primo capoverso) statuisce che: <<Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel **triennio di riferimento** in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale,

comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a quindici per anno>>.

Fermo restando che l'art. 11 comma 1 è stato successivamente modificato mediante il Decreto del 1 ottobre 2020 n. 163, sostituendo le parole «quindici per anno» con le parole «dieci per anno» - resta il fatto che - **per ambo gli articoli menzionati - è necessaria un' ulteriore modifica al fine di rendere più funzionale la disciplina del mantenimento del titolo di avvocato specialista.**

RITENUTO

che sia l'art. 9 al comma 1 che l'art. 11 comma 1 del Decreto del 12 agosto 2015 n. 144, fanno riferimento alle **verifiche documentali** e **dimostrazioni** necessarie al mantenimento del titolo di avvocato specialista, da tenersi ogni **tre anni** dall'iscrizione nell'elenco,

CONSIDERATO

che l'avvocato specialista è gravato dell'onere di eseguire la moltitudine di adempimenti volti a documentare il mantenimento del titolo di avvocato specialista;

che tale attività probante – attualmente - va effettuata ogni tre anni, quindi in un lasso di tempo particolarmente breve dal conseguimento del titolo di specialista;

che per le verifiche del mantenimento titolo, risulta quindi opportuno allungare il termine, spostandolo ad **ogni cinque anni** dall'iscrizione nell'elenco.

SI PROPONE

L'ampliamento del lasso temporale volto alle verifiche documentali necessarie al mantenimento del titolo di avvocato specialista, stabilendo che dette verifiche avvengano ogni cinque anni dall'iscrizione nell'elenco, anziché ogni tre anni.

TANTO PREMESSO E RITENUTO

SI DELEGA

il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense

per l'attuazione di quanto suesposto con la presente mozione.

Torre Annunziata, 06/07/2022

Avv. Raffaele Renzullo

Avv. Bianca Vanacore

Avv. Francesco Esposito